

XVII legislatura

**Disegno di legge A.S. n. 1917**

"Disposizioni concernenti la  
partecipazione dell'Italia alle  
missioni internazionali"

n. 223  
giugno 2015




Senato della Repubblica

servizio studi



servizio affari  
internazionali



I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Disegno di legge A.S. n. 1917**

**"Disposizioni concernenti la  
partecipazione dell'Italia alle  
missioni internazionali"**

n. 223  
giugno 2015

a cura di: A.Mattiello

Classificazione Teseo: Missioni internazionali.



## INDICE

PREMESSA .....	9
SCHEDE DI LETTURA .....	13
<b>Articolo 1</b> <i>(Ambito di applicazione e principi generali)</i>	
Scheda di lettura.....	15
<b>Articolo 2</b> <i>(Deliberazione e autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali)</i>	
Scheda di lettura.....	19
<b>Articolo 3</b> <i>(Sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate)</i>	
Scheda di lettura.....	23
<b>Articolo 4</b> <i>(Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali)</i>	
Scheda di lettura.....	27
<b>Articolo 5</b> <i>(Indennità di missione)</i>	
Scheda di lettura.....	31
<b>Articolo 6</b> <i>(Compenso forfetario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario)</i>	
Scheda di lettura.....	37
<b>Articolo 7</b> <i>(Indennità di impiego operativo)</i>	
Scheda di lettura.....	39
<b>Articolo 8</b> <i>(Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale)</i>	
Scheda di lettura.....	41
<b>Articolo 9</b> <i>(Personale in stato di prigionia o disperso)</i>	
Scheda di lettura.....	45
<b>Articolo 10</b> <i>(Prolungamento della ferma e richiami in servizio del personale militare)</i>	
Scheda di lettura.....	47

<b>Articolo 11</b> <i>(Valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore)</i>	
Scheda di lettura.....	49
<b>Articolo 12</b> <i>(Norme di salvaguardia del personale militare per la partecipazione a concorsi interni)</i>	
Scheda di lettura.....	51
<b>Articolo 13</b> <i>(Esercizio del diritto di difesa nei giudizi civili, tributari e amministrativi)</i>	
Scheda di lettura.....	53
<b>Articolo 14</b> <i>(Orario di lavoro)</i>	
Scheda di lettura.....	55
<b>Articolo 15</b> <i>(Riposi e licenza ordinaria)</i>	
Scheda di lettura.....	57
<b>Articolo 16</b> <i>(Personale civile)</i>	
Scheda di lettura.....	59
<b>Articolo 17</b> <i>(Consigliere per la cooperazione civile)</i>	
Scheda di lettura.....	61
<b>Articolo 18</b> <i>(Disposizioni in materia penale)</i>	
Scheda di lettura.....	63
<b>Articolo 19</b> <i>(Disposizioni in materia contabile)</i>	
Scheda di lettura.....	73
<b>Articolo 20</b> <i>(Interventi urgenti)</i>	
Scheda di lettura.....	75
<b>Articolo 21</b> <i>(Cessione di mezzi e di materiali)</i>	
Scheda di lettura.....	77
<b>Articolo 22</b> <i>(Pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali)</i>	
Scheda di lettura.....	79

**Articolo 23**

*(Modifica all'articolo 705 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)*

Scheda di lettura.....81





## PREMESSA

Com'è noto, non vi sono nella vigente Costituzione previsioni che disciplinino espressamente l'impiego dello strumento militare all'estero ad eccezione delle disposizioni volte a disciplinare lo stato di guerra.

Le disposizioni di cui agli artt. 78 (Le Camere deliberano lo stato di guerra) e 87 (Il Presidente della Repubblica dichiara lo stato di guerra) si riferiscono al ricorso alla guerra internazionale, storicamente definita come *debellatio* della controparte; diverso è stato, dopo la seconda guerra mondiale, il ricorso alla violenza bellica, avvenuto con modalità difficilmente riconducibili alla guerra<sup>1</sup>.

Mancando una disciplina esplicita a livello costituzionale sugli altri impieghi dello strumento militare all'estero, si deve attualmente fare riferimento alle leggi ordinarie, come la legge 14 novembre 2000, n. 331 che, dopo aver ricordato che il compito delle Forze armate italiane è la difesa dello Stato, aggiunge che queste possono essere impiegate all'estero al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, ma sempre in conformità delle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia sia membro.

Il quadro normativo relativo alla partecipazione italiana a missioni internazionali viene attualmente stabilito da singoli provvedimenti legislativi per l'avvio delle missioni ovvero da provvedimenti periodici contenenti l'autorizzazione di proroga delle missioni e il relativo finanziamento (da ultimo il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43) nei quali si osserva il ripetersi di disposizioni pressoché identiche, riferite ad un determinato complesso di missioni, che hanno raggiunto un discreto grado di stabilità, disciplinando aspetti quali il trattamento economico e normativo del personale delle Forze Armate e Forze di polizia, la disciplina contabile e così via. I profili più problematici dell'attuale disciplina sono rinvenibili nella temporaneità delle disposizioni ordinamentali e finanziarie introdotte dai citati provvedimenti legislativi, nonché dalla mancanza di un'organica disciplina in materia penale applicabile al personale militare.

Numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare sono stati presentati nelle ultime tre legislature in entrambi i rami del Parlamento, che prevedono l'introduzione di una "legge quadro" sulla partecipazione italiana a missioni internazionali, ossia una *disciplina a regime* che riguardi i rapporti Governo-Parlamento, il trattamento del personale militare impiegato nei teatri operativi

---

<sup>1</sup> Vale la pena di accennare come anche nell'attuale proposta di riforma costituzionale di cui all'A.S. 1429-B, l'articolo 17 di modifica dell'art. 78 della Costituzione, disciplini soltanto la deliberazione dello stato di guerra, riferendo alla sola Camera dei deputati le previsioni riferite, nel testo vigente, ad entrambe le Camere, in ordine alla deliberazione dello stato di guerra e all'attribuzione al Governo dei poteri necessari.

all'estero, anche in relazione ai profili penali, e, infine, il finanziamento delle missioni stesse.

Ai fini della razionalizzazione della disciplina concernente la partecipazione italiana a missioni internazionali, nel corso della XV e XVI Legislatura, è stato avviato dalle Commissioni Esteri e Difesa della Camera dei deputati l'esame, in sede referente, di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare volte all'introduzione di una disciplina organica in materia di missioni internazionali.

La maggior parte delle menzionate iniziative di legge si è posta nell'ottica del consolidamento della normativa contenuta nei diversi provvedimenti di proroga.

Tuttavia il problema dell'introduzione di una disciplina a regime si è rivelato non semplice in quanto implicante la contestuale previsione di un meccanismo stabile per il suo finanziamento, nonché l'elaborazione di una definizione normativa di "missione internazionale", che consentisse di delimitarne una volta per tutte il campo di applicazione (evitando di ricorrere alla periodica enunciazione delle missioni in corso a cui la disciplina si applica).

Riguardo al primo aspetto, quasi tutte le menzionate proposte di legge hanno individuato nel Fondo missioni internazionali e nel suo periodico finanziamento da parte della legge finanziaria - ora legge di stabilità - il meccanismo per il finanziamento a regime delle missioni.

In relazione al secondo aspetto, invece, le predette proposte di legge hanno assunto posizioni che possono essere ricondotte sostanzialmente a due tipologie: quelle che individuano le missioni sulla base del loro contenuto e quelle che lo individuano fondandosi sulla procedura autorizzativa, da applicare all'impiego dello strumento militare all'estero, escluse le ipotesi di cui all'articolo 78 della Costituzione.

Nell'ambito della prima tipologia si collocano le proposte di legge che tendono a disciplinare la partecipazione italiana esclusivamente alle missioni internazionali che derivino da risoluzioni adottate nell'ambito delle Nazioni Unite e/o perseguano determinate finalità. Rientra in tale tipologia, ad esempio, la proposta A.C. n. 2897 (Deiana) presentata, nella XV Legislatura, alla Camera dei deputati. Diverso è invece l'approccio seguito dalle altre proposte di legge che tendono a rappresentare le missioni come una sorta di "categoria aperta" che si conforma alle regole del diritto internazionale, ai sensi dell'articolo 11 della Costituzione, disciplinando non tanto la natura delle missioni quanto piuttosto la procedura autorizzativa, nel presupposto che attraverso tale procedura sia possibile valutare concretamente, caso per caso, il rispetto dei principi costituzionali. Sostanzialmente, tali proposte ripercorrono in gran parte la procedura tracciata dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25 e dalla risoluzione Ruffino, prevedendo che la partecipazione delle Forze Armate e di polizia alle missioni internazionali, all'atto dell'avvio della missione, debba essere deliberata dal Consiglio dei ministri, previa informazione al Presidente della Repubblica, e quindi comunicata alle Camere, ai fini della relativa autorizzazione. Precisano però espressamente che l'avvio e la proroga delle missioni debbano essere comunque finanziate, a valere sul fondo missioni internazionali, con un atto

normativo di rango primario, in conformità a quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per un periodo non superiore a 12 mesi.

In particolare, un'articolata proposta di legge che segue questa impostazione è la proposta n. 1820 Garofani, presentata alla Camera dei deputati nella XVI Legislatura, i cui contenuti, come evidenziato nella relazione illustrativa, sono stati largamente attinti all'A.C. 2752 Pinotti della XV Legislatura, nonché ai lavori - avviati ma non conclusi a causa della fine anticipata della legislatura, dalle Commissioni Esteri e Difesa durante l'esame, in sede referente, della proposta Pinotti e abbinate (n. 2897 Deiana, n. 3131 e n. 3132 Cossiga). Come risulta dalla predetta relazione illustrativa, obiettivo principale della proposta di legge "è quello della definizione di una procedura chiara e certa in relazione ai diversi organi costituzionali chiamati a intervenire nel momento di formazione della decisione, in ordine alla deliberazione di ciascuna delle missioni internazionali a cui l'Italia partecipa. Si prevede, altresì, che l'autorizzazione e la proroga delle missioni debbano essere comunque periodicamente disposte con un atto normativo di rango primario, in modo da garantire il sistematico ricorso alla decisione parlamentare su una materia così delicata (...). In casi di necessità ed urgenza, naturalmente, resta ferma, ai sensi della Costituzione, la possibilità per il Governo di adottare un decreto-legge ai fini della deliberazione di una missione internazionale, ma la previsione di una procedura ordinaria dovrebbe riportare l'utilizzazione del decreto-legge (attualmente strumento «ordinario» per deliberare la partecipazione a missioni internazionali) a strumento da utilizzare nei soli casi effettivi e motivati di necessità ed urgenza".

Nella XVI legislatura, nonostante i lavori approfonditi svolti nell'ambito dell'indagine conoscitiva relativa all'esame, in sede referente, delle proposte di legge A.C. 1820 (Garofani ed altri), A.C. 2605 (Di Stanislao) e A.C. 2849 (Turco ed altri), recanti "disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali", in sede referente, i lavori del Comitato ristretto non approdarono all'adozione di un testo unificato.

Il tema dell'introduzione di una "legge quadro" sulla partecipazione italiana a missioni internazionali è stato riproposto nella XVII legislatura alla Camera dei Deputati tramite le proposte di legge A.C. 45 (Cirielli), A.C. 933 (Duranti ed altri) A.C. 952 (Garofani ed altri) e A.C. 1959 (Artini ed altri).

Segue l'approccio di disciplinare non tanto la natura quanto la procedura attraverso la quale le missioni devono essere autorizzate la proposta Garofani (A.C. 952), ispirandosi ai contenuti della risoluzione Ruffino<sup>2</sup>, prefigurando una procedura di autorizzazione speciale (deliberazione del Consiglio dei Ministri

---

<sup>2</sup> Al fine di delineare lo schema decisionale che consente il coinvolgimento dei massimi poteri dello Stato nell'assunzione delle determinazioni inerenti l'impiego delle Forze armate all'estero, nel corso della XIII legislatura, nel 2001, la Commissione Difesa della Camera dei deputati approvò la risoluzione n. 7-01007 Ruffino, che rappresenta il modello cui si sono ispirati da allora i rapporti tra Governo e Parlamento in materia di impiego dello strumento militare all'estero. La procedura delineata dalla risoluzione Ruffino è descritta nella scheda di commento all'articolo 2 del ddl A.S. 1917 (v. *infra*).

previa informazione al Presidente della Repubblica, autorizzazione delle Camere) che si chiude con l'approvazione di un provvedimento legislativo recante la copertura finanziaria degli oneri connessi alle missioni.

Anche la proposta di legge di iniziativa di Artini (A.C. 1959) pone l'accento sulla procedura autorizzativa, stabilendo in questo caso che la partecipazione ad ogni singola missione venga deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica, comunicata alle Camere, autorizzata dalle stesse per la copertura finanziaria con apposito provvedimento legislativo; tuttavia la tipologia delle missioni che possono essere autorizzate per tal via è puntualmente dettagliata.

La proposta di legge di iniziativa di Cirielli (A.C. 45), invece, identifica l'ambito di applicazione della disciplina a regime con le sole missioni finanziate attraverso il ricorso al Fondo Missioni istituito dalla proposta di legge.

La proposta di iniziativa di Duranti (A.C. 933) fissa la regola generale in base alla quale la partecipazione delle Forze Armate e delle Forze di Polizia italiane ad ordinamento militare o civile, nonché di altri organi dello Stato, alle missioni internazionali, deve essere autorizzata con legge, tipizzando le missioni che possono essere autorizzate per tal via.

Le proposte Duranti (A.C. 933) e Artini (A.C. 1959) prevedevano l'istituzione di un apposito Comitato parlamentare di controllo sulle operazioni internazionali.

Tali proposte sono state approvate in Testo unificato dalla Camera, in prima lettura, il 13 maggio 2015; tale testo trasmesso al Senato il 18 maggio 2015, assume il numero A.S. 1917, il cui articolato viene commentato nelle schede di lettura seguenti.

## **SCHEDE DI LETTURA**



## **Articolo 1**

*(Ambito di applicazione e principi generali)*

1. Al di fuori dei casi di cui agli articoli 78 e 87, nono comma, della Costituzione, la partecipazione delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo Stato di diritto dell'Unione europea, nonché a missioni finalizzate ad eccezionali interventi umanitari, è consentita, in conformità a quanto disposto dalla presente legge, a condizione che avvenga nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 della Costituzione, del diritto internazionale generale, del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale.

2. Rientra nell'ambito di applicazione della presente legge l'invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale, che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari.

3. Nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali sono adottate iniziative volte ad attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le successive risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1820 del 19 giugno 2008, n. 1888 del 30 settembre 2009, n. 1889 del 5 ottobre 2009, n. 1960 del 16 dicembre 2010, n. 2106 del 24 giugno 2013 e n. 2122 del 18 ottobre 2013, nonché il Piano d'azione nazionale su «Donne, pace e sicurezza 2014-2016» e i piani successivi.

Il **comma 1** dell'**articolo 1**, nel definire l'ambito di applicazione della nuova disciplina prevista dal provvedimento in esame, stabilisce il principio generale in base al quale le disposizioni in esso contenute si applicano al di fuori del caso dello stato di guerra (deliberato dalle Camere in base all'articolo 78 della Costituzione e dichiarato dal Presidente della Repubblica in base all'articolo 87, comma 9 della Costituzione) e in conformità ai principi dell'articolo 11 della Costituzione - in base al quale l'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni, favorendo le organizzazioni internazionali a tale scopo rivolte - nonché nel rispetto del diritto internazionale generale, del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale.

Ciò premesso la disposizione fa riferimento:

1. alla partecipazione delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo stato di diritto dell'Unione europea nonché missioni finalizzate ad eccezionali interventi umanitari (**comma 1**);
2. all'invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale, che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari (**comma 2**).

*In relazione alla disposizione in esame, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di precisare meglio l'ambito di applicazione di cui al comma 2 con riferimento all'espressione "invio di personale e assetti civili e militari" anche in considerazione della particolare procedura autorizzativa prevista dal successivo articolo 2 (delibera del Consiglio dei ministri previa comunicazione al Capo dello Stato, comunicazione al Parlamento, approvazione mediante apposito atto di indirizzo).*

In relazione ai Corpi civili di pace di cui al comma 1, si ricorda che l'art. 1, comma 253 della [legge di stabilità per il 2014](#) -al fine di dare attuazione ai principi ispiratori del servizio civile nazionale quali esplicitati dall'art. 1, comma 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64- ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016 per l'istituzione, in via sperimentale, di un contingente di corpi civili di pace destinato alla formazione di 500 giovani volontari da impiegare in azioni di pace non governative in aree a rischio di conflitto -ovvero già in conflitto - o in caso di emergenze ambientali. Il contingente in oggetto è organizzato secondo quanto previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 77/2002 -che disciplina lo svolgimento del servizio civile all'estero. Per disciplinare l'organizzazione del suddetto contingente è stato emanato il D.M. 7 maggio 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il **comma 3** prevede che nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali siano adottate iniziative volte ad attuare le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sul ruolo delle donne nella costruzione della pace e della sicurezza internazionale, nonché il Piano d'azione nazionale su «Donne, pace e sicurezza 2014-2016» e i piani successivi.

La Risoluzione n. 1325 (2000) su *Donne, Pace e Sicurezza* approvata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, all'unanimità, il 31 ottobre 2000 ha rappresentato la prima Risoluzione tematica alla base di una nutrita Agenda di settore -costituita ad oggi da sette Risoluzioni in materia, le ultime delle quali del 2013- quale guida e parametro



di riferimento per le azioni degli organi e degli Stati membri delle Nazioni Unite in materia.

Con la Risoluzione 1325, si sono menzionati esplicitamente, per la prima volta, l'impatto delle guerre sulle donne ed il contributo che esse possono e devono apportare per la risoluzione dei conflitti e per una pace durevole. Lo sforzo condotto dall'ONU è volto ad approntare una cornice "normativa" ed operativa che i Paesi membri sono stati periodicamente invitati a rafforzare, approntando Piani di azione nazionali.

Più in dettaglio, l'azione del Segretario Generale delle Nazioni Unite nel tempo è stata volta a definire "una cornice strategica di attuazione" strutturata, ossia volta: da un punto di vista procedurale a sviluppare un approccio inclusivo rispetto a tutti i *relevant stakeholder*, comprese le ONG di settore; da un punto di vista sostanziale, a rafforzare la cornice "normativa", con un ampliamento delle tematiche da considerare per sottolineare la stretta connessione tra i tre Pilastri delle Nazioni Unite (pace e sicurezza, sviluppo e diritti umani); da un punto di vista operativo, a introdurre indicatori (di carattere temporale, finanziario, quantitativo e qualitativo) unitamente a un focus specifico sulle priorità attuali (quali il settore dell'accesso alla giustizia per le vittime di violenza, la *transitional justice* e la partecipazione delle donne nei processi di pace e, più in generale, nei processi e meccanismi decisionali).

In Italia, il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani ha elaborato un primo Piano d'Azione 2010-2013, nonché ha costituito un Gruppo di Lavoro che, in stretta collaborazione con la società civile, ha elaborato ed adottato il secondo [Piano d'Azione Nazionale Donne, Pace e Sicurezza 2014-2016](#), per l'attuazione della Risoluzione n. 1325(2000) e delle successive Risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU



## Articolo 2

### *(Deliberazione e autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali)*

1. La partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. Ove se ne ravvisi la necessità, può essere convocato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Consiglio supremo di difesa.

2. Le missioni deliberate ai sensi del comma 1 sono dal Governo comunicate alle Camere, che tempestivamente le discutono e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, le autorizzano, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l'autorizzazione. Nelle sue comunicazioni alle Camere, il Governo indica, per ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l'anno in corso, cui si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, sono destinate a

soddisfare il fabbisogno finanziario di cui al comma 2 del presente articolo. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione.

4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per il finanziamento delle missioni di cui al comma 2, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili determinate in proporzione al fabbisogno finanziario di cui al medesimo comma 2. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria mensili, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 3.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Per gli anni successivi a quello in corso alla data di autorizzazione delle missioni di cui al comma 2, ai fini del finanziamento e della prosecuzione delle missioni stesse, ivi inclusa la proroga della loro durata, nonché ai fini dell'eventuale modifica di uno o più caratteri delle missioni medesime, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

L'**articolo 2** stabilisce la procedura da seguire per l'autorizzazione alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, al fine di disciplinare il

coinvolgimento dei poteri costituzionali, nell'ambito delle relative attribuzioni, nonché di assicurare il finanziamento alle missioni da avviare.

Al riguardo, il **comma 1** prevede che il primo passaggio procedurale è rappresentato dalla delibera del Consiglio dei ministri in ordine alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Tale deliberazione dovrà essere adottata previa comunicazione al Presidente della Repubblica ed eventualmente convocando il Consiglio supremo di difesa, ove se ne ravvisi la necessità.

Successivamente - come stabilito al **comma 2**- le deliberazioni del Consiglio dei ministri dovranno essere comunicate alle Camere le quali, tempestivamente:

1. le discutono;
2. le autorizzano "con appositi atti di indirizzo", secondo le norme dei rispettivi regolamenti, eventualmente definendo impegni per il Governo. *Pertanto la formulazione pare escludere che l'autorizzazione assuma la forma legislativa.*

Il Governo indica nelle Comunicazioni, per ciascuna missione: l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l'anno in corso a valere sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1.

*In relazione alla procedura autorizzativa "alle missioni internazionali" sopra menzionata, parrebbe suscettibile di chiarimento se essa si applichi anche alle ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 1 ovvero all'"invio di assetti di personale e di assetti civili e militari fuori del territorio nazionale".*

*Più in generale, si osserva, inoltre, che la disposizione in esame non esplicita le conseguenze della mancata adozione dei richiamati atti di indirizzo. Dovrebbe, pertanto, ritenersi che in tal caso le missioni non possano intendersi tacitamente autorizzate.*

Il **comma 3** prescrive che vengano assegnate con uno o più DPCM -su proposta dei Ministri degli Affari Esteri, della Difesa, dell'Interno e delle Finanze- le risorse destinate a soddisfare il fabbisogno delle missioni in avvio, a valere sul fondo di cui all'articolo 4 del presente provvedimento, e che gli schemi di DPCM, corredati di relazione tecnica esplicativa, vengano trasmessi alle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari delle due Camere, che devono rendere il parere entro 20 giorni dalla relativa assegnazione.

*Mentre la complessiva copertura finanziaria delle missioni sarebbe assicurata dall'articolo 4 del presente provvedimento mediante una fonte normativa di rango primario (nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 81, quarto comma della Costituzione) ossia dalla legge di stabilità che provvederebbe alla*

*definizione della dotazione del Fondo missioni internazionali, al riparto di quest'ultimo si provvederebbe - secondo quanto proposto dal presente comma dell'articolo nonché dall'articolo 4, comma 3 - in via amministrativa. Rispetto a quanto avviene attualmente con il "decreto-legge missioni", si profila qui un'ipotesi di delegificazione della materia che affida ad un atto amministrativo, ossia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il compito di ripartire le risorse del Fondo missioni internazionali tra le singole operazioni.*

Il **comma 4** prevede che, fino all'emanazione dei DPCM di assegnazione delle risorse, le competenti amministrazioni siano autorizzate a sostenere spese mensili determinate in proporzione al fabbisogno finanziario di cui al medesimo comma. A tale scopo, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria mensili da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse, su richiesta delle amministrazioni competenti.

Il **comma 5** autorizza il Ministro dell'Economia e delle Finanze ad apportare le necessarie variazioni di bilancio, con propri decreti.

Il **comma 6** chiarisce che per la prosecuzione delle missioni per gli anni successivi, il rifinanziamento avviene secondo quanto previsto all'articolo 3.

Com'è noto, non vi sono nella vigente Costituzione previsioni che disciplinino espressamente l'impiego dello strumento militare all'estero ad eccezione delle disposizioni volte a disciplinare lo stato di guerra.

Le disposizioni di cui agli artt. 78 (Le Camere deliberano lo stato di guerra) e 87 (Il Presidente della Repubblica dichiara lo stato di guerra) si riferiscono al ricorso alla guerra internazionale, storicamente definita come *debellatio* della controparte; diverso è stato, dopo la seconda guerra mondiale, il ricorso alla violenza bellica, avvenuto con modalità difficilmente riconducibili alla guerra. Mancando una disciplina esplicita a livello costituzionale sugli altri impieghi dello strumento militare all'estero, si deve attualmente fare riferimento alle leggi ordinarie, come la legge 14 novembre 2000, n. 331 che, dopo aver ricordato che il compito delle Forze armate italiane è la difesa dello Stato, aggiunge che queste possono essere impiegate all'estero al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, ma sempre in conformità delle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia sia membro.

Vale la pena di accennare come nell'attuale proposta di riforma costituzionale di cui all'A.S. 1429-B, l'articolo 17 modifica l'art. 78 della Costituzione, che disciplina la deliberazione dello stato di guerra. La proposta in esame riferisce alla sola Camera dei deputati le previsioni riferite, nel testo vigente, ad entrambe le Camere, in ordine alla deliberazione dello stato di guerra e all'attribuzione al Governo dei poteri necessari.

Si ricorda che, per quanto riguarda inoltre il tema del meccanismo decisionale attualmente vigente a livello istituzionale per disciplinare l'invio dei militari all'estero, tale questione è stata affrontata in particolare dalla risoluzione Ruffino del 2001.

Al fine di meglio delineare lo schema decisionale che consente il coinvolgimento dei massimi poteri dello Stato nell'assunzione delle determinazioni inerenti l'impiego delle Forze armate previsto dalla legge n. 25 del 1997<sup>3</sup>, nel corso della XIII legislatura, nel 2001, la Commissione Difesa della Camera dei deputati approvò la risoluzione n. 7-01007 Ruffino, che rappresenta il modello cui si sono ispirati da allora i rapporti tra Governo e Parlamento in materia di impiego dello strumento militare all'estero.

La procedura delineata dalla risoluzione Ruffino è articolata nelle seguenti fasi<sup>4</sup>:

a) il Governo adotta le deliberazioni di carattere generale in materia di difesa e sicurezza, comprese quelle relative ai criteri generali di impiego delle Forze armate all'estero, nonché quelle in ordine alla partecipazione a missioni di pace all'estero, in sede di Consiglio dei ministri, e ne informa tempestivamente le Camere;

b) il Parlamento - entrambe le Camere o anche una sola di esse, oppure le competenti Commissioni parlamentari, nel regime di autonomia previsto dalla Costituzione per gli organi parlamentari - sulla base delle comunicazioni del Governo sull'andamento della crisi e sulle iniziative intraprese, approva, in tempi compatibili con l'adempimento dei previsti impegni internazionali, le determinazioni da questi assunte;

c) il Governo, acquisita la posizione delle Camere (o di una sola di esse), può emanare un decreto-legge contenente la copertura finanziaria ed amministrativa (compresa la disciplina penale applicabile al personale militare partecipante alle missioni) delle misure deliberate, ovvero presentare un disegno di legge di corrispondente contenuto alle Camere;

d) il Ministro della difesa attua le deliberazioni adottate dal Governo, impartendo le necessarie direttive al Capo di Stato maggiore della difesa;

e) il Parlamento converte il decreto-legge, ovvero approva il disegno di legge presentato dal Governo, anche nel corso della relativa attuazione da parte del Ministro della difesa.

La risoluzione si preoccupa altresì di sottolineare la necessità che il Governo ponga il Presidente della Repubblica nelle condizioni di conoscere e valutare tempestivamente ogni determinazione relativa all'impiego delle Forze armate all'estero.

---

<sup>3</sup> La legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante *Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa* aveva intrapreso una prima razionalizzazione delle decisioni in materia di difesa e sicurezza.

<sup>4</sup> SOMMA R, *La partecipazione italiana a missioni internazionali: disciplina vigente e prospettiva di riforma*, IASD, 9° sessione speciale, a.a. 2009-2010, p. 13 e ss.

### Articolo 3

*(Sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate)*

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, presenta alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro prosecuzione per l'anno successivo, ivi inclusa la proroga della loro durata come definita ai sensi dell'articolo 2, nonché ai fini dell'eventuale modifica di uno o più caratteri delle singole missioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel fondo di cui all'articolo 4, comma 1. Tale relazione, anche con riferimento alle missioni concluse nell'anno in corso, precisa l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le risoluzioni successive, nonché i Piani d'azione nazionali previsti per l'attuazione delle stesse. La relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli atualizzati della missione. La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi

internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. Con la medesima relazione, il Governo riferisce sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

2. Sono abrogati:

a) l'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231;

b) l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130;

c) l'articolo 10-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13;

d) l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135;

e) l'articolo 3-*bis* del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

3. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è soppresso e le relative risorse confluiscono nel fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 3** del disegno di legge in esame disciplina le relazioni tra Governo e Parlamento in riferimento alle missioni internazionali, nella fase successiva alla loro autorizzazione iniziale, disciplinata dall'articolo 2.

Il **comma 1** dell'articolo 3 dispone che il Governo -su proposta del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro della Difesa- presenti alle Camere una relazione analitica annuale sulle missioni in corso e concluse nell'anno, che ne precisi l'andamento e i risultati conseguiti; la relazione è corredata da un documento di sintesi operativa per ciascuna missione (che indichi per ciascuna missione il mandato internazionale, la durata, la sede, il personale nazionale e internazionale impiegato e la scadenza, nonché i dettagli atualizzati), dalle valutazioni espresse dai comandi internazionali sui risultati dei contingenti italiani. Con tale relazione il Governo dà conto altresì dello stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

La relazione analitica dovrà contenere indicazioni anche sulla partecipazione delle donne e sull'approccio di genere, con riferimento alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000, dal titolo *Donne, pace e sicurezza* nonché al Piano d'azione nazionale per l'attuazione della Risoluzione 1325 già richiamate dall'articolo 1 del disegno di legge in esame su cui v. *supra*).

A seguito della presentazione della relazione analitica sulle missioni da parte del governo, che deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno, si incardina presso le Camere la discussione e la conseguente deliberazione sulla prosecuzione di ciascuna missione e su eventuali proroghe o modifiche di uno o più caratteri, nell'ambito delle risorse del Fondo missioni di cui all'articolo 4.

*Dal momento che la norma in esame non entra nel dettaglio della procedura parlamentare da seguire, si valuti l'opportunità di chiarire se la discussione della relazione governativa possa esaurirsi a livello di Commissioni Esteri e Difesa - attualmente convocate quadrimestralmente per le Comunicazioni del Governo sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione a norma dell'art.10-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215- o debba svolgersi anche a livello di Assemblea, come la rubrica dell'articolo 3, "Sessione parlamentare" sull'andamento delle missioni autorizzate potrebbe fare intendere. Si potrebbe chiarire se analogamente alla sessione di bilancio, non si dia luogo ad un esame parlamentare esclusivo della menzionata relazione analitica sulle missioni per tutto il tempo in cui si esaurisca la sessione.*

Il **comma 2** dell'articolo in esame abroga una serie di disposizioni previgenti in materia di relazioni del governo sulle missioni internazionali:

- a) L'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231 (*Differimento della partecipazione italiana alle missioni internazionali*), che prevedeva che, ogni sei mesi, i Ministri degli affari esteri e della difesa tramite Relazione riferissero al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui



risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'ambito delle operazioni internazionali in corso. Si ricorda che l'ultima relazione ([DOC LXX, n. 4](#)) relativa al periodo gennaio-giugno 2014 è stata presentata il 29 dicembre 2014.

- b) L'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, della legge 2 agosto 2011, n. 130 (*Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria*), che prevedeva che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di applicazione del decreto semestrale o annuale di proroga delle missioni, il Governo presentasse al Parlamento una relazione analitica sulle missioni militari e di polizia con riferimento all'evoluzione di ciascuna missione, agli obiettivi prefissati e alla verifica dei risultati conseguiti. In base alla relazione, ai fini di un contenimento degli oneri relativi alle missioni di pace e di sicurezza, nel rispetto degli impegni internazionali assunti, veniva indicato un piano per la rimodulazione dell'impegno militare.
- c) L'articolo 10-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13 (*Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa*), che disponeva che i Ministri degli affari esteri e della difesa, con cadenza quadrimestrale, rendessero Comunicazioni alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
- d) L'articolo 1-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135 (*Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione*) che disponeva che, al fine di informare il Parlamento sullo stato di raggiungimento degli obiettivi nel tempo di ciascuna missione, la relazione analitica sulle missioni dovesse essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato che avrebbe dovuto indicare espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonché i dettagli atualizzati della missione. La relazione doveva essere integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi

internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani.

- e) L'articolo 3-bis del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 14 marzo 2014, n. 28 (*Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione*), il cui contenuto ricalca quello esposto alla precedente lettera d).

Il **comma 3** dell'articolo 3, a sua volta, sopprime l'attuale Fondo Missioni presso il MEF istituito dall'art. 1, comma 1240 dalla Legge finanziaria per il 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296), facendone confluire le risorse nel nuovo Fondo Missioni di cui all'articolo 4, comma 1 del provvedimento in esame (su cui, più ampiamente, v. *infra*).

Il **comma 4**, infine, autorizza il Ministro dell'Economia e delle finanze ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione di quanto disposto, attraverso propri decreti.

## **Articolo 4**

### *(Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni di cui all'articolo 2, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità ovvero da appositi provvedimenti legislativi.

2. Gli importi del fondo di cui al comma 1 destinati alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione sono impiegati nel quadro della programmazione triennale di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, e nel rispetto delle procedure di cui al capo IV della medesima legge 11 agosto 2014, n. 125.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite tra le missioni internazionali indicate nella relazione di cui all'articolo

3, comma 1, come risultante a seguito delle relative deliberazioni parlamentari. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione.

4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per la prosecuzione delle missioni in atto le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione ai sensi del comma 3. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria mensili, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 3.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un apposito Fondo, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità ovvero da appositi provvedimenti legislativi (**comma 1**).

*Si ricorda che attualmente esiste un Fondo Missioni, allocato nello stato di previsione del MEF, istituito dalla legge finanziaria per il 2007. L'articolo 3 del presente provvedimento, ai commi 3 e 4 -di cui si valuti la ricollocazione nel presente articolo- ne prevede la soppressione e ne fa confluire le risorse nel Fondo istituito dal presente articolo.*

Il Fondo per le missioni internazionali di pace all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (capitolo 3004) è stato istituito dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria per il 2007).

La norma istitutiva autorizzava per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 la spesa di un miliardo di euro. Successivi provvedimenti legislativi hanno provveduto al rifinanziamento.

Il comma 5 dell'articolo 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.

Successivamente, il comma 27 dell'art. 1 della *legge di stabilità per il 2011* (legge 13 dicembre 2010, n. 220) ha disposto per il 2011 un incremento di 750 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2011.

L'anno successivo il comma 18 dell'art. 33 della *legge di stabilità 2012-2014* (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha disposto per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012. Tuttavia, il comma 1 dell'art. 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante *disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, mediante novella del citato art. 33, comma 18, della legge di stabilità per il triennio 2012-2014, opera un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l'Italia partecipa, apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace. La norma in commento sostituisce infatti, nelle previsioni del citato comma 18 la data del 30 giugno 2012 con quella del 31 dicembre 2012, e la somma di 700 milioni con l'importo di 1.400 milioni di euro.

L'art. 23, comma 6 del D.L. 95/2012 (c.d. *Spending review*) ha disposto ai fini della proroga per l'anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, l'incremento della dotazione del fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 – nel contempo l'art. 7, comma 19 ne aveva disposto la riduzione di 8,9 milioni per il 2012. Successivamente, il comma 252 della *legge di stabilità 2014* (legge 147/2013) ha disposto un incremento delle dotazioni del Fondo pari a 614 milioni per il 2014. Da ultimo, con la *legge di stabilità 2015* - legge 23 dicembre 2014, n. 190 - art. 1, comma 178, il Fondo - che nelle previsioni di bilancio 2015 (cap. 3004/Economia e finanze) era dotato di circa 50 milioni di euro - è stato incrementato di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Il **comma 2** prevede che gli importi del Fondo missioni destinati alle politiche di cooperazione allo sviluppo -per interventi per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione- siano impiegati nel quadro della programmazione triennale di cui

all'articolo 12 della nuova [Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo](#), nonché nel rispetto del Capo IV della medesima legge.

Si ricorda che il richiamato articolo 12 ha previsto che un *Documento triennale di programmazione e di indirizzo sulle attività di cooperazione*, proposto dal Ministro degli esteri e della cooperazione, sia approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 31 marzo di ogni anno. Tale Documento individua le linee generali d'indirizzo strategico triennale della cooperazione allo sviluppo.

Si ricorda altresì che il Capo IV della richiamata legge disciplina l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e il Comitato congiunto per la Cooperazione allo sviluppo.

Il **comma 3** stabilisce che le risorse del Fondo vengano ripartite tra le missioni in corso con uno o più DPCM -su proposta dei Ministri degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, della Difesa, dell'Interno e dell'Economia e delle finanze- e che gli schemi di DPCM, corredati di relazione tecnica esplicativa, vengano trasmessi alle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari delle due Camere, che devono rendere il parere entro 20 giorni dalla relativa assegnazione.

Il **comma 4** prevede che, fino all'emanazione dei DPCM di assegnazione delle risorse, le competenti amministrazioni siano autorizzate a sostenere spese mensili determinate in proporzione al fabbisogno finanziario di cui al medesimo comma. A tale scopo, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria mensili da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse, su richiesta delle amministrazioni competenti.

Il **comma 5** autorizza il Ministro dell'Economia e delle Finanze ad apportare le necessarie variazioni di bilancio, con propri decreti.



## **Articolo 5** *(Indennità di missione)*

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per la fine della missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali è corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di cui al comma 2 del presente articolo, al netto delle ritenute, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. L'indennità di missione di cui al comma 1 è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento, se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

3. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, nell'ambito delle risorse ivi previste, può essere stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di cui al comma 1 è calcolata, nelle misure di cui al comma 2, sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente.

4. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori del teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

5. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati ai volontari in servizio permanente.

6. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

7. Il personale militare impiegato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nell'ambito delle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al presente articolo, con spese di vitto e di alloggio poste a carico dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e di rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al presente articolo, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e di alloggio.

L'**articolo 5**, il primo del Capo III recante "Norme sul personale" del disegno di legge in esame, reca disposizioni concernenti l'indennità di missione spettante al personale che partecipa alle missioni internazionali.

Il **comma 1** dispone che, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri emolumenti a carattere fisso e continuativo, sia corrisposta al personale impiegato nelle missioni internazionali una indennità di missione.

L'indennità in questione spetta a partire dalla data di entrata nel territorio dei Paesi interessati e fino alla data di uscita per la fine della missione.

Le risorse da destinare alla corresponsione dell'indennità di missione sono quelle del fondo di cui all'articolo 4, comma 1 del disegno di legge (fondo destinato al finanziamento delle missioni internazionali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità o da apposita legge).

Nel definire l'indennità di missione, il comma 1 in esame fa riferimento al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante *Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero* già richiamato in precedenti decreti di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

All'indennità di missione, conclude il comma 1, vanno detratte eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo da parte di organismi internazionali.

Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all'estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l'indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del Ministero degli Affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliera di missione sostitutive di quelle previste dall'articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun Paese.

In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E' poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al



fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell'area balcanica, l'articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell'Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall'articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E' stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all'estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l'euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

Il **comma 2** dell'articolo 5 del disegno di legge in esame stabilisce che, in via generale, l'indennità di missione è pari:

- al 98% della diaria giornaliera prevista per il paese di destinazione, se il personale fruisce di vitto e alloggio gratuiti;
- all'intero della diaria giornaliera prevista per il paese di destinazione, incrementata del 30%, nel caso in cui il personale non fruisca di vitto e alloggio gratuiti.

La norma ripropone quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108 (recante la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali dal 1° luglio al 31 ottobre 2009), richiamato dai periodici decreti di proroga missione, tra cui, da ultimo dal D.L. 18 febbraio 2015 n. 7, all'articolo 15, comma 2.

Il **comma 3** del disegno di legge in esame prevede che i DPCM che ripartiscono le risorse tra le missioni internazionali, di cui agli articoli 2, comma 3 e 4, comma 3 del disegno di legge in esame, possono individuare alcuni teatri operativi per i quali, in ragione del disagio ambientale, l'indennità è calcolata sulla diaria giornaliera di una località diversa da quella di destinazione, purché nello stesso continente.

L'articolo 2, comma 3, fa riferimento ai Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartiscono le risorse del fondo missioni internazionali per le missioni di nuova istituzione.

L'articolo 4, comma 3, sancisce che le risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali sono ripartite tra le missioni in corso con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

In merito ai periodi di riposo e recupero che spettano al personale in base alla normativa di settore, il **comma 4** specifica che, se fruiti fuori dal teatro delle operazioni ma in costanza di missione, danno diritto ad un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

Analoga disposizione era contenuta nell'ultimo decreto di proroga missioni D.L. n. 7/2015 che all'articolo 15, comma 1, dispone l'applicazione delle disposizioni normative recate dall'art. 3, commi da 1 a 5, 8 e 9 della legge 3 agosto 2009, n. 108, recante *proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali*. In particolare, il comma 9 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del D.L. n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, per la disciplina delle missioni internazionali. In particolare, il comma 2 dell'articolo 2 del D.L. n. 451/2001 (*Indennità di missione*) prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l'impiego all'estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, venga anche attribuita un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l'effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive.

Il **comma 5** dell'articolo 5 in esame equipara, ai fini dell'indennità di missione, i volontari in ferma breve e in ferma prefissata ai volontari in servizio permanente.

Analoga disposizione era contenuta nell'ultimo decreto di proroga missioni D.L. n. 7/2015 che all'articolo 15, comma 1, tramite un complesso sistema di rinvii, richiama la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 2 del richiamato D.L. n. 451/2001 che dispone che, ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente, sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti. Norma analoga era già contenuta nell'articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 421/2001.

Il **comma 6** dell'articolo 5 in questione esclude l'applicazione dell'articolo 28, comma 1 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all'estero, ma ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 28 tale decurtazione non si applica alle missioni di pace finanziate nell'anno 2006 attraverso l'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Inoltre, il D.L. 31 maggio 2010, n. 78<sup>5</sup> ha disposto (con l'art. 6, comma 12) che le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 sopra citato non siano più dovute e che tuttavia la predetta disposizione non si applichi alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Analoga disposizione era contenuta nell'ultimo decreto di proroga missioni D.L. n. 7/2015 che all'articolo 15, comma 1, tramite un complesso sistema di rinvii, richiama la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 108/2009.

Con riferimento al personale impiegato dall'ONU nell'ambito delle missioni internazionali con contratto individuale, il **comma 7** dispone che il relativo trattamento economico fisso e continuativo e l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio siano a carico dell'Amministrazione della Difesa, mentre eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio).

Analoga disposizione era contenuta nell'ultimo decreto di proroga missioni, D.L. n. 7/2015 che all'articolo 15, comma 1, tramite un complesso sistema di rinvii, richiama la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009.

---

<sup>5</sup> D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*".



## Articolo 6

*(Compenso forfetario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario)*

1. Al personale militare delle unità navali impiegate nelle missioni internazionali, quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di missione ai sensi dell'articolo 5, è corrisposto il compenso forfetario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, rispettivamente, ai limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Il compenso forfetario di impiego è corrisposto ai

volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale in misura pari a quella stabilita per i volontari in ferma prefissata quadriennale.

2. Nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga ai limiti di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

**L'articolo 6** del disegno di legge in esame disciplina il compenso forfetario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario spettanti al personale impegnato nelle missioni internazionali.

In particolare, in base al **comma 1**, il compenso forfetario di impiego o la retribuzione dello straordinario spettano al personale militare delle unità navali nei casi in cui non si applichi l'indennità di missione. Al personale citato, il compenso forfetario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga: per il compenso forfetario di impiego, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (protrazione dell'operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno); per la retribuzione per lavoro straordinario, ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

Ai sensi del **secondo periodo del presente comma**, al personale costituito dai volontari in ferma prefissata di un anno in rafferma annuale il compenso forfetario di impiego è attribuito in misura pari ai volontari in ferma prefissata quadriennale, ovvero in misura pari al 70 per cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.

L'articolo 1791, commi 1 e 2 del Codice dell'ordinamento militare (D.lgs. n. 66 del 2010) prevede che ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato comune di 2<sup>a</sup> classe e aviere, sia corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio

iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente (comma 1). Viene altresì stabilita la misura percentuale pari al 70 per cento per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.

Il **comma 2** stabilisce che le spese per i compensi per lavoro straordinario, sia esso reso nell'ambito delle attività operative, sia nell'ambito di attività di addestramento propedeutiche all'impiego nelle missioni internazionali, siano effettuati in deroga ai limiti posti dall'articolo 3, comma 82, della Legge finanziaria per il 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244), pari al 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007. La copertura delle suddette spese è rinvenuta a valere sul Fondo missioni di cui all'articolo 4, comma 1 del disegno di legge in esame, istituito nello stato di previsione del MEF.

## **Articolo 7**

### *(Indennità di impiego operativo)*

1. Ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in ferma prefissata

quadriennale raffermati, e a 70 euro, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

L'**articolo 7** stabilisce che, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, sia corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e in rafferma biennale, a 70 euro, se volontari in ferma prefissata.

La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal servizio. L'articolo 2 della legge prevede che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.

Analoga disposizione era contenuta nell'ultimo decreto di proroga missioni D.L. n. 7/2015<sup>6</sup> che all'articolo 15, comma 1, tramite un complesso sistema di rinvii, richiama la disposizione di cui al il comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 108/2009, che prescrive che per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, sia corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e in rafferma biennale, a 70 euro, se volontari in ferma prefissata.

Il **secondo periodo del comma 1** stabilisce che si applicano l'articolo 19, comma 1, del T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (aumento del servizio per militari che prestano servizio a bordo di navi in armamento o in riserva o sulla costa in tempo di guerra), e l'articolo 51, comma 6, del T.U. delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (indennità che concorrono a formare reddito).

---

<sup>6</sup> Convertito dalla Legge n. 43 del 17 aprile 2015.



## Articolo 8

*(Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale)*

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

2. Nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 1897 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il trattamento previsto per i casi di decesso o di invalidità si cumula con

quello assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dagli articoli 1896 e 1898 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 881 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.

3. Le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 1881 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il **comma 1** dell'articolo in commento attribuisce al personale che partecipa alle missioni internazionali il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.

La legge n. 301/1982, recante *Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento* - disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Il **comma 2** dell'articolo 3 in commento prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.

Nel caso di **decesso** per causa di servizio, in base all'articolo 1897 del Codice dell'ordinamento militare (D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66) richiamato dal comma in esame, spetta al coniuge superstite e agli orfani degli Ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati, una pensione privilegiata in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, se più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione degli assegni per il nucleo familiare e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per il coniuge superstite e gli orfani dei militari di truppa, la pensione privilegiata ordinaria è liquidata a norma dell'art. 67, comma 5 del D.P.R. 1092 del 1973 nella misura indicata nell'annessa tabella n. 3.

Nel caso di **invalidità** per causa di servizio, in base all'articolo 67 ("Misura della pensione privilegiata dei militari") del D.P.R. 1092 del 1973 richiamato dal comma in esame, "al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento, spetta la pensione. La pensione è pari alla base pensionabile se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria" ed è ridotta per le categorie successive. La stessa norma disciplina nel dettaglio le percentuali spettanti in ragione dell'anzianità di servizio e del ruolo ricoperto dai militari feriti.

Il trattamento previsto per i casi di decesso o di invalidità si cumula, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente:

- con quello assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo,
- con la speciale elargizione di cui all'articolo 1896 del Codice dell'ordinamento militare, che dispone che ai superstiti dei soggetti deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, appartenenti a una delle categorie ivi elencate di personale, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento del beneficio previsto dalla legge a favore del coniuge, dei parenti o del convivente *more uxorio* del deceduto e dell'ammontare complessivo di 200.000 euro, aumentata di un ulteriore 30 per cento, quando il dante causa ha familiari fiscalmente a carico. Lo stesso articolo dispone al secondo comma che l'importo della speciale elargizione sia soggetto a rivalutazione annuale automatica in misura pari al tasso di inflazione accertato dall'ISTAT.
- con l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui all'articolo 1898 del citato Codice dell'ordinamento militare, concesso ai militari delle

Forze armate, i quali prestino servizio di volo, anche come allievi presso le scuole di pilotaggio, nonché agli allievi delle scuole e degli istituti di istruzione dei corpi di polizia a ordinamento militare e agli allievi del primo anno dell'Accademia navale, i quali, in seguito a incidente di volo subito in servizio comandato, anche soltanto come passeggeri, sono dichiarati permanentemente inabili al servizio per infermità ascrivibili a una delle prime tre categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Nei casi di *infermità* contratta in servizio, si applica l'articolo 881 del Codice dell'ordinamento militare che dispone che:

- il personale militare in ferma volontaria che ha prestato servizio in missioni internazionali e contrae infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura;
- fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui sopra è corrisposto il trattamento economico continuativo nella misura intera.
- In relazione al personale che abbia contratto infermità, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, se unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni. Tali benefici previsti a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata riguardano il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto a ogni altra categoria di cui alle vigenti disposizioni legislative e con preferenza a parità di titoli, nonché la chiamata diretta, anche per coloro che già svolgono un'attività lavorativa, per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto all'assunzione obbligatoria - di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.

Il **comma 3** dell'articolo 8, infine, disciplina il trattamento assistenziale del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni internazionali, disponendo che le spese di cura relative, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e quelle per le protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della Difesa, ai sensi dell'articolo 1881 del Codice dell'ordinamento militare.

Tale articolo pone a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi sostenute dal personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e delle Forze di polizia a ordinamento militare, ai sensi degli articoli:

- 68, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (che pone a carico dell'amministrazione le spese di cura per l'infermità riconosciuta per causa di servizio degli impiegati civili);
- 34, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (che dispone che le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di attività operative siano anticipate dall'Amministrazione di competenza, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del Comandante di Corpo o del funzionario responsabile);
- 1, commi 219, 220 e 221 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che dispongono un equo indennizzo per la perdita di integrità fisica riconosciuta all'impiegato per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, abrogando al contempo le disposizioni che pongono a carico dell'amministrazione le spese di cura, fatta eccezione soltanto per "le prestazioni dovute dall'Amministrazione della difesa al personale delle Forze Armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale");
- 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che pone a carico dell'amministrazione le spese di cura sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

## **Articolo 9**

### *(Personale in stato di prigionia o disperso)*

1. Le disposizioni dell'articolo 5, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, dell'articolo 7 e dell'articolo 8, comma 1, si applicano anche al personale militare e delle Forze di polizia in stato di prigionia o disperso a causa dell'impiego in missioni internazionali. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.

L'**articolo 9** prevede che le disposizioni in materia di indennità di missione, indennità di impiego operativo, trattamento assicurativo si applicano anche al personale militare e delle Forze di polizia in stato di prigionia o disperso a causa dell'impiego in missioni internazionali. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.

Si ricorda che l'articolo 902 del Codice dell'ordinamento militare prevede che al personale in stato di prigionia o disperso sia disposta di diritto l'aspettativa dal momento della cattura o della dispersione al venir meno della causa che l'ha determinata e che al suddetto personale competa l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio e che sia computato per intero, agli effetti della pensione, il tempo trascorso in aspettativa.

Si ricorda che nei periodici decreti di proroga missioni richiamando il comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 108/2009, si faceva rinvio all'articolo 4 (*Personale in stato di prigionia o disperso*) del D.L. n. 451/2001 il quale prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.



## **Articolo 10**

*(Prolungamento della ferma e richiami in servizio del personale militare)*

1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.

2. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento possono essere richiamati in servizio a domanda ai sensi dell'articolo 988-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

L'**articolo 10**, in considerazione delle esigenze connesse con le missioni internazionali, autorizza al **comma 1** il prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno per un massimo di sei mesi, previo consenso degli interessati, al **comma 2** il richiamo in servizio degli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, a domanda.

Il prolungamento della ferma di cui al comma 1 deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.

Il richiamo in servizio degli ufficiali di cui al comma 2 deve avvenire ai sensi dell'articolo 988-*bis* del Codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 988-*bis* stabilisce che l'Ufficiale nella riserva di complemento può essere richiamato in servizio, previo consenso dell'interessato, per le esigenze connesse con le missioni all'estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, secondo le modalità di cui all'articolo 987, purché non abbia superato il 56° anno di età, se ufficiale superiore, e il 52° anno di età, se ufficiale inferiore.

Il richiamato articolo 987 del Codice, al comma 1 stabilisce che gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianità posseduta e ammessi a una ferma non superiore a un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo. Il successivo comma 2 stabilisce che vengano definiti con decreto del Ministro della Difesa, in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata: le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione - nell'ambito del limite massimo ricordato - nonché i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio.





## **Articolo 11**

*(Valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore)*

1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali sono validi ai sensi dell'articolo 1096, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

L'**articolo 11** stabilisce che per gli ufficiali delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali siano validi ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore ai sensi dell'articolo 1096, comma 3, del Codice dell'Ordinamento militare.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, tra l'altro, aver compiuto i previsti periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso "enti e reparti e d'imbarco costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico, anche in ambito internazionale" ovvero - come chiarito dalla presente disposizione- costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali.



## **Articolo 12**

*(Norme di salvaguardia del personale militare per la partecipazione a concorsi interni)*

1. I militari che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dall'amministrazione di appartenenza per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, compresa la frequenza dei corsi di aggiornamento e formazione dagli stessi prevista, in quanto impiegati nelle missioni internazionali ovvero fuori del territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni, sono rinviati d'ufficio al primo concorso successivo utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione

previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda.

2. Ai militari che risultano vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, previo superamento del relativo corso, ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria.

L'**articolo 12** reca norme di salvaguardia del personale militare impiegato in missioni internazionali in relazione alla partecipazione a concorsi interni al Ministero della Difesa.

In particolare, il **comma 1** prevede che il personale militare che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi banditi dal Ministero della Difesa per il personale in servizio e che non possa partecipare alle varie fasi concorsuali - compresa la frequenza dei corsi di aggiornamento e formazione dagli stessi prevista- in quanto impiegato nelle missioni internazionali ovvero impegnato fuori del territorio nazionale per attività connesse a tali missioni, sia rinviato d'ufficio al primo concorso successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsto dal bando di concorso per il quale ha presentato la domanda.

Il **comma 2** dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

Si ricorda che analoga disposizione è contenuta al comma 1 dell'articolo del D.L. n. 451/2001. Tale disposizione veniva finora richiamata, attraverso un sistema di rinvii normativi, nei periodici provvedimenti di proroga, tra cui da ultimo il DL n. 7/2015, all'art. 15, comma 1.

Il richiamato comma 1 dell'articolo 13 (*Norme di salvaguardia del personale*), a salvaguardia delle aspettative del personale militare che partecipa alle missioni "Enduring Freedom" e ISAF, prevede che tale personale che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell'operazione o impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse, sia rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il comma 2 dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

### **Articolo 13**

*(Esercizio del diritto di difesa nei giudizi civili, tributari e amministrativi)*

1. La permanenza all'estero del personale militare a causa dell'impiego nelle missioni internazionali costituisce, ai fini dell'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile, causa non imputabile e, ai fini dell'articolo 37, comma 1, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, grave impedimento di fatto.

L'**articolo 13** reca norme di salvaguardia dell'esercizio del diritto di difesa del personale militare che permanga all'estero a causa dell'impiego in missioni internazionali.

Com'è noto, il diritto di difesa si estrinseca, tra l'altro, nel diritto di agire in giudizio, nel diritto al rispetto del principio del contraddittorio, allo svolgimento di adeguata attività probatoria, alla facoltà di impugnazione. L'articolo in commento mira a tutelare il diritto alla difesa così esplicitato, prevedendo che la permanenza all'estero del personale militare a causa dell'impiego in missioni internazionali costituisca causa non imputabile (nel processo civile e tributario) o grave impedimento di fatto (nel processo amministrativo), ai fini della rimessione in termini.

In particolare, si prevede che la permanenza all'estero dei militari impiegati in missioni internazionali costituisca causa non imputabile, ai fini dell'articolo 153, secondo comma, del Codice di procedura civile che prevede che la parte che dimostri di essere incorsa in decadenze dei termini perentori per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.

Si prevede altresì che la permanenza all'estero dei militari impiegati in missioni internazionali costituisca grave impedimento di fatto, ai fini dell'articolo 37, comma 1, del Codice del processo amministrativo -di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (recante *Riordino procedimento amministrativo*)- che stabilisce che il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di gravi impedimenti di fatto o di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto.

Quanto ai processi tributari di cui alla rubrica del presente articolo, si ricorda che ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 (recante *Disposizioni sul processo tributario*), si applicano le norme del decreto stesso e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del Codice di procedura civile.



**Articolo 14**  
*(Orario di lavoro)*

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.

L'**articolo 14** dispone che al personale che prende parte alle missioni internazionali non si applichi la disciplina vigente in materia di orario di lavoro.

Si ricorda che nei periodici provvedimenti di proroga missioni, tra cui, da ultimo il DL n. 7 /2015, veniva richiamato tra le disposizioni concernenti il personale impiegato nelle missioni internazionali -tramite rinvio alla legge 3 agosto 2009, n. 108 recante proroga missioni dal 1° luglio al 31 ottobre 2009- l'articolo 5 (*Disposizioni varie*) del D.L. n. 451/2001 recante *Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali* prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall'articolo 1 del decreto.

In particolare, a tale personale non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro, né si applica la disposizione dell'articolo 3, lettera *b*) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in base alla quale i genitori di figli minorenni non possono ottenere il passaporto di servizio, se non vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore . Al personale in parola è invece consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.





**Articolo 15**  
*(Riposi e licenza ordinaria)*

1. Al personale delle Forze armate e di polizia impiegato nelle missioni internazionali, se non diversamente previsto da accordi internazionali o da disposizioni dell'organismo internazionale di riferimento recepite dall'autorità nazionale, competono 2,5 giorni al mese a titolo di riposo e

recupero delle energie psico-fisiche, da fruire anche fuori del teatro operativo e in costanza di missione.

2. Il periodo di impiego nelle missioni internazionali è utile ai fini della maturazione della licenza ordinaria ovvero del congedo ordinario.

L'**articolo 15** reca disposizioni in materia di riposi e di licenza ordinaria per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia impiegato nelle missioni internazionali.

Il **comma 1** riconosce al suddetto personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia 2,5 giorni al mese a titolo di riposo e di recupero delle energie psico-fisiche da fruire anche fuori del teatro operativo e in costanza di missione, salvo il caso in cui accordi internazionali o disposizioni dell'organismo internazionale di riferimento recepite dall'autorità nazionale dispongano diversamente.

Il **comma 2** prevede che il periodo di impiego nelle missioni internazionali sia utile ai fini della maturazione della licenza ordinaria ovvero del congedo ordinario.



**Articolo 16**  
*(Personale civile)*

1. Al personale civile che partecipa alle missioni internazionali si applicano le disposizioni della presente legge in quanto compatibili.

L'articolo 16 estende, in quanto compatibile, l'ambito di applicazione della nuova disciplina prevista dal disegno di legge in esame anche al personale civile che partecipa alle missioni internazionali.



## Articolo 17

### *(Consigliere per la cooperazione civile)*

1. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, nell'ambito delle risorse ivi determinate, può essere previsto il conferimento dell'incarico di consigliere per la cooperazione civile del comandante militare italiano del contingente internazionale. Il predetto incarico è conferito con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa.

2. Si applicano le disposizioni degli articoli 35, secondo comma, e 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5

gennaio 1967, n. 18, come da ultimo modificati dal presente articolo.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, se ritenuta opportuna, l'applicazione delle procedure di gestione finanziaria previste per le rappresentanze diplomatiche»;

b) all'articolo 204, primo comma, dopo le parole: «articolo 35» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai consiglieri per la cooperazione civile».

**L'articolo 17 al comma 1** autorizza il Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro della Difesa, a conferire con proprio decreto ad un funzionario diplomatico l'incarico di Consigliere per la cooperazione civile del Comandante militare italiano del contingente internazionale. Tale conferimento può essere previsto con i DPCM che determinano le risorse relative all'avvio di una nuova missione internazionale o alla prosecuzione di una missione in corso, rispettivamente previsti dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 4, comma 3 del presente provvedimento.

**I commi 2 e 3** stabiliscono che si applichino le disposizioni di cui agli articoli 35 comma 2 e 204 del D.P.R. recante *Ordinamento dell'Amministrazione degli Esteri*, come novellati dal presente provvedimento.

La prima disposizione prevede la possibilità di istituire delegazioni diplomatiche speciali con decreto del Ministro per gli Affari esteri di concerto con il Ministro per il Tesoro (oggi dell'Economia e delle Finanze) e che con le stesse modalità siano stabiliti i compiti, la composizione delle delegazioni nonché - secondo la formulazione introdotta dalla presente novella- se ritenuta opportuna, l'applicazione delle procedure di gestione finanziaria previste per le rappresentanze diplomatiche.

La seconda disposizione recata dall'art. 204, primo comma, del richiamato D.P.R. prevede che ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'articolo 35, nonché - in base alla novella- ai consiglieri per la cooperazione civile è attribuita un'indennità adeguata, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del Tesoro, su parere della Commissione permanente di finanziamento,

istituita presso il Ministero degli affari esteri per l'esame del trattamento economico del personale in servizio all'estero di cui all'articolo 172 del medesimo D.P.R. Il trattamento economico complessivo non può comunque essere superiore a quello che il personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui è istituita la delegazione diplomatica speciale.

Il secondo comma dell'art. 204 prevede che ai predetti soggetti di cui al comma 1 - dunque ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali nonché ai consiglieri per la cooperazione civile - si applica l'art. 186 sui viaggi di servizio. In base alla richiamata disposizione, nei casi in cui i predetti, per ragioni di servizio, dalle sedi all'estero vengano chiamati temporaneamente in Italia o siano ivi trattenuti durante o allo scadere del congedo ordinario, l'indennità personale che spetterebbe loro si intende sostituita da quella *ad hoc* prevista dal primo comma dell'articolo 204 qui novellato. L'ulteriore indennità giornaliera spettante ai predetti soggetti in base al secondo comma dell'art. 186, rispettivamente: nel caso di viaggi nel Paese in cui i predetti prestano servizio, è calcolata sulla base dell'indennità *ad hoc* di cui al primo comma dell'articolo 204; nei casi di viaggi dalla sede di servizio in altri Paesi, è stabilita con la stessa procedura (decreto del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro del Tesoro -*rectius* Economia e Finanze- su parere della Commissione permanente di finanziamento del MAE), indicata nel primo comma dell'articolo 204.

## **Articolo 18**

### *(Disposizioni in materia penale)*

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applica il codice penale militare di pace. La competenza è del tribunale militare di Roma.

2. È fatta salva la facoltà del Governo di deliberare l'applicazione delle norme del codice penale militare di guerra.

3. Non è punibile il militare che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari. Quando, nel commettere uno dei fatti previsti dal primo periodo, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

4. Il comma 3 non si applica in nessun caso ai crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti dello Statuto della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

5. Nel corso delle missioni internazionali gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, di chiunque è colto in flagranza dei reati militari di cui agli articoli 173, secondo comma, 174, 186 e 195, secondo comma, del codice penale militare di pace.

6. Nei casi di arresto in flagranza o di fermo compiuti nel corso delle missioni internazionali, qualora le esigenze operative non consentano che l'arrestato o il fermato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto o il fermo mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tali casi gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero e, fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida, ai sensi dell'articolo 391 del medesimo codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento video-telematico o audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni

all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto di essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

7. Con le stesse modalità di cui al comma 6 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in uno stabilimento militare di pena per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.

8. I reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono le missioni internazionali, in danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alle missioni stesse, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi in danno di appartenenti alle Forze armate dello Stato.

9. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura

penale, se commessi in danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge una missione internazionale, sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale. Nei casi di arresto in flagranza, fermo o interrogatorio di persona sottoposta a custodia cautelare in carcere si applicano le disposizioni dei commi 6 e 7 del presente articolo. In tali casi, l'arrestato, il fermato o la persona sottoposta a custodia cautelare possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare. L'autorità giudiziaria può disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile sottoposti a sequestro ai sensi dell'articolo 105 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689. Fuori dei casi di cui al primo periodo del presente comma, per l'esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte ovvero conclusi da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

10. Per i reati di cui ai commi 8 e 9 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino che partecipa a missioni internazionali, nel territorio e per il periodo in cui esse si svolgono, la competenza è del tribunale di Roma.

**L'articolo 18** reca la disciplina in materia penale relativa alle missioni internazionali.

Il **comma 1** prevede l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime, della disciplina del Codice penale militare di pace (CPMP). Precisa poi, che la competenza è del tribunale militare di Roma.



Il **comma 2** fa comunque salva la facoltà del Governo di deliberare l'applicazione delle norme del Codice penale militare di guerra (CPMG).

Nell'ambito dei periodici provvedimenti legislativi che finanziano la partecipazione italiana alle missioni stesse, finora si è applicato alternativamente il codice penale militare di guerra (CPMG) o il codice penale militare di pace (CPMP), con eventuali modifiche dettate dalle specifiche operazioni.

A titolo meramente introduttivo, si può osservare che il CPMP dovrebbe trovare applicazione quando non sono in corso eventi bellici, essendo proprio di una condizione generale di addestramento o di esercitazioni militari. Invece il CPMG presupporrebbe un impiego operativo che possa anche giungere a notevole intensità. È stato da più parti osservato come l'impiego del CPMP in contesti che possono comprendere l'uso della forza, lascerebbe senza adeguata protezione situazioni e beni giuridici di primaria importanza quali, ad esempio, la condizione giuridica dei catturati ovvero la tutela dei feriti e degli infermi, nonché della popolazione civile. Il CPMG, invece, contenendo proprie norme di diritto umanitario nel Libro III, Titolo IV, in materia di reati contro le leggi e gli usi di guerra, appresta un'apposita tutela per i soggetti deboli sopra indicati.

Sin dalla prima missione militare in Libano nel 1982, le Camere votarono l'applicazione del CPMP, nonostante l'articolo 9 del CPMG prevedesse l'applicazione delle norme del CPMG ai corpi di spedizione italiani all'estero per operazioni militari armate, ancorché in tempo di pace.

Successivamente al 1982, in ogni caso in cui si è verificata la partecipazione di militari italiani a missioni internazionali è stata esplicitamente prevista l'applicazione del CPMP. Alcuni esempi:

- Missione navale nel Golfo Persico (decreto legge 22 gennaio 1988, n. 13, articolo 1, comma 2).
- Intervento nel Golfo Persico (I Guerra del Golfo) (decreto legge 23 agosto 1990, n. 247, articolo 3, comma 4).
- Missione umanitaria in Somalia e Mozambico (decreto legge 30 novembre 1993, n. 551, articolo 1, comma 5); (decreto legge 11 gennaio 1994, n. 16, articolo 2, comma 5).
- Missione di pace a Hebron (decreto legge 20 giugno 1994, n. 397, articolo 3, comma 4).
- Intervento in Bosnia (missione di polizia civile UEO a Mostar) (decreto legge 7 aprile 1995, n. 107, articolo 6, comma 4) e (decreto legge 1 luglio 1996, n. 346, articolo 2, comma 7).
- Iniziative internazionali a favore dell'Albania (decreto legge 24 aprile 1997, n. 108, articolo 2, comma 5).
- Kosovo e Macedonia (decreto legge 28 gennaio 1992, n. 12, articolo 2, comma 6) (contiene anche proroghe di precedenti missioni).
- Timor Est (decreto legge 25 ottobre 1999, n. 371, articolo 3, comma 4) (contiene anche proroghe di precedenti missioni).

- Decreto legge 17 giugno 1999, n. 180, articolo 2, comma 2-bis (proroghe).

Una inversione di questa prassi si registrò nel 2001 con il decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale in Afghanistan denominata *Enduring Freedom*. In questo caso, per la prima volta, fu prevista l'applicazione del codice penale militare di guerra (CPMG) al personale impiegato nell'operazione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9 di tale codice come modificato dalla legge di conversione del citato decreto-legge ("*Sino alla entrata in vigore di una nuova legge organica sulla materia penale militare, sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate, dal momento in cui si inizia il passaggio dei confini dello Stato o dal momento dell'imbarco in nave o aeromobile ovvero, per gli equipaggi di questi, dal momento in cui è ad essi comunicata la destinazione alla spedizione.*"), escludendo, però, l'applicazione della procedura penale di guerra e delle disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare di guerra, e disciplinando i profili riguardanti le misure restrittive della libertà personale (articoli 8 e 9 del decreto-legge come modificati dalla legge di conversione).

Il decreto-legge integrò il CPMG con alcune disposizioni conformi alle prescrizioni del diritto internazionale umanitario e introdusse ulteriori norme di carattere penale che avrebbero trovato applicazione alla missione stessa.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, fu esclusa l'applicazione delle disposizioni in materia di procedura penale militare di guerra (Libro IV del CPMG), nonché delle disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra contenute nella Parte II dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con RD 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni<sup>7</sup>. Conseguentemente fu attribuita la giurisdizione penale al tribunale militare di Roma, in conformità con quanto disposto dall'articolo 9 della legge 7 maggio 1981, n. 180, recante *Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace*, che prevede la competenza del citato tribunale per i reati commessi all'estero.

Per quanto riguarda il profilo del diritto umanitario, la legge di conversione del decreto-legge n. 421 del 2001 per la partecipazione dell'Italia alla operazione *Enduring Freedom* dispose altre modifiche al CPMG, oltre a quella già citata all'articolo 9. Tra queste la sostituzione dell'articolo 165, prevedendo l'applicazione delle disposizioni del Codice stesso in ogni caso di conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra. Altre modificazioni e integrazioni erano finalizzate ad eliminare le fattispecie ritenute manifestamente non conformi ai valori costituzionali<sup>8</sup> adeguandole alle mutate condizioni di gestione delle operazioni militari<sup>9</sup>, recependo alcune

<sup>7</sup> Le norme di cui si esclude l'applicazione - secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del citato decreto-legge - contemplavano organi, quali i tribunali militari di guerra ordinari, a composizione prevalentemente militare, e comunque dipendenti dal comandante supremo, i tribunali militari di guerra straordinari, i tribunali di bordo, il tribunale supremo militare di guerra, di dubbia costituzionalità - con particolare riguardo ai principi relativi all'indipendenza del giudice e alle garanzie della difesa - e la cui costituzione, comunque, risultava eccessiva rispetto alle effettive necessità e avrebbe comportato un notevole aggravio di spesa pubblica.

<sup>8</sup> L'articolo 165 del cpmg, nella formulazione originaria, subordinava la tutela penale degli stranieri alla discrezionalità del comandante supremo ed alla sussistenza della condizione di reciprocità.

<sup>9</sup> E' proprio in questa prospettiva che va ricondotta la disposizione introdotta dal comma 2 dell'articolo 9 citato del codice penale militare di guerra che, limitatamente ai fatti connessi con le operazioni all'estero,

convenzioni internazionali in materia umanitaria sottoscritte dal nostro Paese e non ancora recepite sotto il profilo della tutela penalistica<sup>10</sup>.

Infine, vennero introdotte ulteriori disposizioni per garantire una migliore tutela della disciplina militare e l'efficacia del servizio nonché per tenere conto delle particolari esigenze operative che si pongono nell'ambito delle missioni internazionali<sup>11</sup>.

Successivamente, l'applicazione del codice penale militare di guerra nei termini dianzi evidenziati fu un principio adottato esplicitamente nei provvedimenti normativi relativi alle missioni per le quali era previsto un maggior ricorso alla forza armata: *Enduring Freedom*, *Active Endeavour* e ISAF in Afghanistan nonché la missione *Antica Babilonia* in Iraq.

Per le altre missioni oggetto di proroga è stata sempre puntualmente indicata l'applicazione del CPMP e di alcune disposizioni che avevano integrato quelle del CPMG. Si tratta delle disposizioni relative alla competenza del Tribunale di Roma, di

---

prevede l'applicazione del cpmg al personale militare di comando e controllo e di supporto del corpo di spedizione che resta nel territorio nazionale o che si trova nel territorio di altri paesi, dal momento in cui è ad esso comunicata l'assegnazione a dette funzioni, per i fatti commessi a causa o in occasione del servizio. Questa estensione è stata motivata dalla considerazione che il progresso tecnologico consente ora di dirigere le operazioni militari da distanze notevoli in modo dettagliato e penetrante, coinvolgendo direttamente il personale impegnato alla direzione nelle vicende dell'operazione militare. Ciò rende opportuno che a soggetti ugualmente impegnati, pur se a diverso titolo, nelle operazioni militari si applichi la stessa normativa penale.

<sup>10</sup> Tra queste, l'articolo 184-*bis*, che introduce il reato di cattura di ostaggi, previsto dal I Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 1949, punendo, tra l'altro, con la reclusione da due a dieci anni il militare che viola i divieti della cattura di ostaggi previsti dalle norme sui conflitti armati internazionali; e l'articolo 185-*bis* che punisce differenti tipologie di offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali. In particolare, tale articolo punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione militare da uno a cinque anni il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime. Si ricorda come tale disposizione fu introdotta a seguito delle accuse anche ai nostri militari di sevizie e abusi a danno della popolazione civile nel corso dell'operazione *Restore Hope* in Somalia.

<sup>11</sup> In particolare, in merito al primo profilo, il comma 4 dell'articolo 9 del predetto decreto-legge stabilì i casi in cui gli ufficiali di polizia giudiziaria militare devono obbligatoriamente procedere all'arresto in caso di flagranza di reato. Oltre all'ipotesi generale, regolata dall'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale, in base al quale si procede all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, vennero previste alcune fattispecie di reato militare in presenza delle quali, a prescindere dalla pena editale prevista, si ritenne opportuno disporre l'arresto obbligatorio in flagranza per garantire una migliore tutela della disciplina militare e l'efficacia del servizio. Si tratta di alcuni reati contro la disciplina militare previsti dal codice penale militare di guerra, attraverso il rinvio alle fattispecie disciplinate dal codice penale militare di pace, e dei reati di violata consegna e forzata consegna.

In merito invece alle particolari esigenze che si pongono nei teatri operativi, il comma 5 dell'articolo 9 del citato decreto-legge affrontò il problema posto dalla necessità di procedere alla convalida dell'arresto in flagranza nei termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione, anche se il giudice competente non è facilmente raggiungibile, in conseguenza della scelta, di cui si è prima trattato, di non ricorrere ai tribunali di guerra. La soluzione venne individuata nel ricorso, in caso di necessità, alla comunicazione telematica o audiovisiva. Inoltre, il comma 6, disciplinò l'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, prevedendo che si proceda con le stesse modalità di cui al comma 5 quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.

alcune norme concernenti l'arresto in caso di flagranza di reato da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria, della convalida dell'arresto in flagranza e dell'interrogatorio della persona sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere.

Un'inversione di tendenza si verificò nel 2006 con la legge 4 agosto 2006, n. 247<sup>12</sup> che, all'art. 2, comma 26, dispose l'applicazione del CPMP a tutte le missioni oggetto di proroga, anche a quelle su richiamate a cui precedentemente si applicava il CPMG.

A conclusione di questo breve *excursus*, si possono constatare soluzioni normative diversificate per missioni o addirittura difformi nel tempo per la medesima missione. Si ricorda infine che ampi dibattiti in dottrina ed in ambito parlamentare nelle legislature XIV-XVI come pure in ambito governativo nella XVI legislatura (con l'iniziativa dell'A.S. 2099, recante *Delega al Governo per l'emanazione del codice penale delle missioni militari all'estero*), avevano ipotizzato il superamento della rigida alternativa tra CPMG e CPMP, prevedendo un *tertium genus* riguardante specificatamente le missioni internazionali delle FFAA, che tenesse conto della specificità del settore, garantendo al tempo stesso la serenità e l'efficienza del personale impegnato in particolari situazioni di rischio, quali quelle riscontrabili nei teatri operativi<sup>13</sup>.

Il **comma 3** prevede la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità:

- alle direttive;
- alle regole di ingaggio;
- agli ordini legittimamente impartiti.

In tali casi opera una *scriminante*, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

Si ricorda che analoga disposizione era contenuta nell'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 197 del 2009, richiamata dai periodici decreti di proroga missioni tra cui, da ultimo, dall'art. 15, comma 5, del D.L. n. 7 del 2015.

Si ricorda altresì che le cause di giustificazione sono valutate a favore dell'agente anche se questi non le conosce (art. 59, comma 1, c.p.): perciò colui che credendo di commettere un reato, in realtà obbedisce senza saperlo a un ordine legalmente dato dall'autorità, andrà esente da pena.

Si ricorda peraltro che l'uso legittimo delle armi è una condizione di non punibilità anche per il codice penale militare di pace che, all'articolo 41, stabilisce che «Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. La legge

---

<sup>12</sup> Recante *Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali*.

<sup>13</sup> In proposito, si veda l'intervento del Capo di stato maggiore della Difesa, Vincenzo Camporini, nel corso della sua audizione presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera dei deputati, il 12 gennaio 2010.

determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica».

L'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – è prevista laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti:

- stabiliti dalla legge;
- stabiliti dalle direttive;
- stabiliti dalle regole di ingaggio;
- stabiliti dagli ordini legittimamente impartiti;
- imposti dalla necessità delle operazioni militari.

La disposizione richiama sostanzialmente l'art. 45 del codice penale militare di pace (rubricato come *Eccesso colposo*), che già stabilisce che «quando, nel commettere i fatti previsti dagli articoli 41 (uso legittimo delle armi), 42 (difesa legittima) e 44 (casi particolari di necessità militare) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo»<sup>14</sup>.

Si ricorda, inoltre, che in base all'art. 42 del codice penale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge. L'art. 43 del codice penale qualifica il delitto come colposo - o contro l'intenzione – quando *“l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”*.

Il **comma 4** esclude che possa operare la scriminante, di cui al comma 3, per i crimini di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, e crimini di aggressione, previsti dagli articoli 5 e seguenti dello Statuto della Corte penale internazionale<sup>15</sup>.

I **commi 5 e 6** prevedono la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Si prevede che gli interrogatori e l'udienza di convalida possano svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo. È previsto altresì che tramite

---

<sup>14</sup> Analoga previsione è contenuta nel codice penale, art. 55, in base al quale se, trovandosi in una situazione coperta da una causa di giustificazione, l'agente ne ecceda colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, egli è punito a titolo di colpa qualora il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo.

<sup>15</sup> Adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

strumenti tecnici idonei, difensore e imputato possano consultarsi riservatamente. Un ufficiale di polizia giudiziaria dovrà essere presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, per attestarne l'identità, dare atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti spettanti e per redigere verbale. L'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo, senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio. Dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto di essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo.

Analoga disposizione è contenuta all'articolo 9, comma 5 del D.L. n. 421 del 2001, richiamato dai successivi provvedimenti di proroga tra cui, tramite un sistema di rinvii, da ultimo dall'art. 15, comma 5, del D.L. n. 7 del 2015).

Il **comma 7** prevede che si svolga, con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in uno stabilimento militare di pena per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.

Si ricorda che analoga disposizione è contenuta all'articolo 9, comma 6 del D.L. n. 421 del 2001, richiamato dai successivi decreti di proroga missioni e da ultimo dall'art. 15, comma 5, del D.L. n. 7 del 2015.

Il **comma 8**, stabilisce che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

Si ricorda che analoga disposizione è contenuta nell'art. 5 del D.L. 209/2008, richiamato dai successivi decreti di proroga missioni e da ultimo dall'art. 15, comma 5, del D.L. n. 7 del 2015.

Il **comma 9** stabilisce che sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale i reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e quelli ad essi connessi (ai sensi dell'art. 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge una missione internazionale.

Prevede altresì che:

- nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i

reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichino i commi 6 e 7 del presente disegno di legge;

- l'arrestato, il fermato o la persona sottoposta a custodia cautelare possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare;
- l'autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria ai sensi dell'articolo 105 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982;
- fuori dei casi di cui reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi (di cui al presente comma), per l'esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte ovvero conclusi da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Si ricorda che analoghe disposizioni sono contenute nell'art. 5 del D.L. n. 209/2008, richiamate dai successivi provvedimenti di proroga missioni tra cui , da ultimo, dall'art. 15, comma 5, del D.L. n. 7 del 2015).

Il **comma 10** attribuisce al tribunale di Roma la competenza per i reati di cui ai commi 8 e 9 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino che partecipa a missioni internazionali, nel territorio e per il periodo in cui esse si svolgono.

Va ricordato che gli articoli 7-10 del codice penale contemplano diverse ipotesi di punibilità di reati commessi all'estero, differenziate per la natura del reato in questione e/o per la nazionalità di appartenenza dell'autore del fatto criminoso.

Sulla base delle disposizioni dell'articolo 7 c.p., alcuni reati commessi in territorio estero, da un cittadino o da uno straniero, vengono incondizionatamente puniti secondo la legge italiana. Si tratta: dei delitti contro la personalità dello Stato; di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; di falsità in monete avente corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo, o in carte di pubblico credito italiano; dei delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; di ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

Una previsione particolare è contenuta poi nell'articolo 8 c.p. relativamente ai delitti politici. In base a tale disposizione, il cittadino o lo straniero che commette all'estero un delitto politico non compreso tra quelli di cui al n. 1) dell'articolo 7 è punito secondo la legge italiana a richiesta del Ministro della giustizia o querela della persona offesa. Secondo poi la definizione contenuta nel medesimo articolo 8, agli effetti della legge penale è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato ovvero

un diritto politico del cittadino o anche il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

L'articolo 9 c.p. disciplina il fenomeno della punibilità del cittadino per delitti comuni commessi all'estero, diversi da quelli di cui all'articolo 7, rispetto ai quali però la punibilità medesima è subordinata alla presenza di alcune condizioni: che si tratti di delitto per il quale la legge italiana stabilisca l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, ovvero che sussistano gli altri presupposti previsti dall'articolo 9, commi due e tre; che il cittadino si trovi nel territorio dello Stato; ove si tratti di delitti punibili con una pena inferiore a tre anni (articolo 9, comma 2) occorre - oltre alla presenza del reo nel territorio dello Stato - la richiesta del Ministro della Giustizia o l'istanza o querela della persona offesa.

L'articolo 10 c.p. disciplina l'ipotesi dello straniero che commette all'estero delitti comuni (diversi da quelli indicati nell'articolo 7) a danno dello Stato o di un cittadino italiano (articolo 10, comma 1) ovvero a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero. In particolare, se il reato è commesso a danno dello Stato o di un cittadino italiano, occorre che si tratti di delitto punito con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno; che il reo si trovi nel territorio dello Stato; che vi sia richiesta del Ministro della giustizia o istanza o querela della persona offesa.



## **Articolo 19**

### *(Disposizioni in materia contabile)*

1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, gli stati maggiori di Forza armata, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale della Guardia di finanza, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e di servizi.

2. Il Ministero della difesa, nei casi di necessità e urgenza, può ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello

Stato e ai capitolati d'oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni internazionali, di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 19** reca la disciplina contabile applicabile alle missioni internazionali.

Il **comma 1** per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, autorizza gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei Carabinieri e della Guardia di finanza -in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali- a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

Il **comma 2** in relazione alle esigenze -connesse con le missioni internazionali- di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, autorizza il Ministero della Difesa, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo missioni istituito all'articolo 4, comma 1.

Rispetto alle disposizioni attualmente vigenti e recate dall'art. 5, comma 1, lett. a) e b) del decreto-legge n. 152 del 2009, la disciplina proposta dai commi 1 e 2 del presente articolo sembra proporre una divisione dei compiti tra gli Stati Maggiori di Forza Armata e il Ministero della Difesa per quanto concerne l'autorizzazione a derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, in relazione rispettivamente a: procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi; acquisti e lavori da eseguire in economia per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, o per l'acquisizione di materiali d'armamento, ecc., a valere sulle risorse del Fondo missioni. Attualmente invece il Segretario Generale della Difesa e per esso le competenti Direzioni Generali possono autorizzare entrambe le deroghe.

Il **comma 3** autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, con proprio decreto.

**Articolo 20**  
*(Interventi urgenti)*

1. Nei casi di necessità e urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello

Stato, nel limite annuo complessivo stabilito con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, nei limiti delle risorse ivi previste.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 20** al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, autorizza nei casi di necessità ed urgenza i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali a disporre interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nel limite di spesa annuo complessivo stabilito con i DPCM di cui agli articoli 2, comma 3 (assegnazione risorse a missioni di nuovo avvio), e 4, comma 3 (ripartizione risorse tra missioni in corso).

Si tratta, di un'attività di cooperazione civile-militare intesa a sostenere, in particolare, i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie, le operazioni di assistenza umanitaria, l'assistenza sanitaria e veterinaria, nonché interagenti nei settori dell'istruzione e dei servizi di pubblica utilità.

Disposizioni di contenuto analogo erano contenute nei periodici provvedimenti di proroga missioni relativamente alle missioni da essi autorizzate, coma da ultimo dall'art. 14, comma 3 del D.L. n. 7/2015.



## **Articolo 21**

### *(Cessione di mezzi e di materiali)*

1. Per la cessione di mezzi e di materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, nell'ambito delle missioni internazionali si applicano gli articoli 312 e 2132 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

L'**articolo 21** del disegno di legge disciplina la cessione di mezzi e di materiali nell'ambito delle missioni internazionali ad esclusione del materiale di armamento.

La legge 9 luglio 1990, n. 185, recante *Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento*, all'articolo 2 specifica che per "materiali di armamento" ai fini della legge in questione si intendono "quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia".

La disciplina della cessione è recata dal presente articolo tramite rinvio agli articoli 312 e 2132 del Codice dell'ordinamento militare (D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66).

Il richiamato articolo 312 del Codice dell'ordinamento militare, rubricato "Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali", dispone che, su disposizione delle autorità logistiche di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di Stato Maggiore della difesa, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della Difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze Armate e alle Forze di Polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali anche non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti: a) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai relativi costi; b) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, dismessi alla data di entrata in vigore dell'atto che autorizza la missione internazionale.

L'articolo 2132 del Codice dell'ordinamento militare disciplina il caso specifico delle cessioni a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali da parte del Corpo della Guardia di Finanza, prevedendo che i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 sopra richiamata, utilizzati a supporto dell'attività operativa del personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi o dismessi alla data di entrata in vigore dell'atto che autorizza la missione internazionale, su disposizione del Comando generale del medesimo Corpo possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali anche non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione

civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Le modalità attuative sono in questo caso rimesse a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

## Articolo 22

*(Pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali)*

1. I pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali, ad esclusione di quelli effettuati dall'ONU, come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali sono versati nel fondo in conto spese per l'efficienza dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del Ministero della

difesa ai sensi dell'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. I pagamenti a qualunque titolo effettuati dall'ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali sono versati nel fondo di cui all'articolo 4, comma 1.

L'**articolo 22** prevede al **comma 1** il versamento nel fondo per il funzionamento dello strumento militare, di cui all'articolo 616 del Codice dell'ordinamento militare, dei pagamenti effettuati a qualunque titolo da Stati od organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze Armate italiane nell'ambito delle missioni all'estero - ad esclusione di quelli effettuati dall'ONU cui è dedicato il comma 2 dell'articolo in commento.

Ai sensi del richiamato articolo 616 nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza, dello strumento militare. In particolare, le spese sono destinate alla realizzazione di interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, nonché all'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza delle componenti militari, anche in funzione delle missioni internazionali di pace. La norma attualmente dispone che il fondo sia alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati o organizzazioni internazionali, *ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite*, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni di pace.

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 all'articolo 1, comma 1238, aveva stabilito che i rimborsi ONU andassero ad alimentare il Fondo per la tenuta in efficienza dello strumento militare istituito nello stato di previsione del Ministero della Difesa. Tale disposizione è stata successivamente abrogata dal Codice dell'Ordinamento militare e sostanzialmente riassetata dal richiamato articolo 616.

Successivamente il D.L. n. 78/2010 all'articolo 8, comma 11, ha stabilito che i medesimi rimborsi devono essere riassegnati al Fondo missioni istituito nello stato di previsione del MEF dal comma 1240 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.

Il **comma 2** stabilisce che i pagamenti effettuati dall'ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni

internazionali siano versati nel Fondo Missioni presso il MEF istituito dall'articolo 4, comma 1 del presente provvedimento.

Si ricorda che i rimborsi delle Nazioni Unite per la partecipazione a operazioni di mantenimento della pace traggono la loro *ratio* dal fatto che le truppe impiegate nelle operazioni di pace ONU vengono pagate dai rispettivi governi nazionali, secondo il grado e livello salariale nazionale. Successivamente intervengono i rimborsi, che coprono (parzialmente) sia le spese per il personale militare che quelle per materiali vari ed equipaggiamenti, incluse le armi personali.

Più in dettaglio, il sistema dei rimborsi delle Nazioni Unite per i Paesi partecipanti ai contingenti militari e di polizia dell'ONU si basa dal 1996 sul sistema del *Contingent Owned Equipment* (COE), il quale risulta sua volta accentrato sul Memorandum d'intesa, accordo formale e vincolante, negoziato tra l'ONU e il Paese che fornisce il contributo, che stabilisce le responsabilità e i requisiti del personale, dei mezzi e dei servizi di supporto da fornire alla missione. Il *Memorandum* d'intesa viene sottoscritto dai rappresentanti del *Department of Field Support* dell'ONU e della missione permanente presso le Nazioni Unite del paese contribuente. I coefficienti di rimborso vengono rivisti ogni tre anni da un gruppo di lavoro COE presso l'Assemblea Generale dell'ONU. Dopo il dispiegamento del contingente, hanno luogo ispezioni di verifica da parte del personale COE in teatro e la relazione, inviata ai quartieri generali, viene confrontata con il *Memorandum* d'intesa. Solo previa verifica, si procede al calcolo del rimborso che viene erogato nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno.



### **Articolo 23**

*(Modifica all'articolo 705 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)*

1. All'articolo 705, comma 1, alinea, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «, se unici superstiti» sono soppresse.

L'**articolo 20** novella l'articolo 705 del Codice dell'ordinamento militare ampliando le particolari categorie protette per il reclutamento nelle Forze Armate. L'attuale formulazione consente l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente del coniuge e dei figli superstiti, nonché dei fratelli, se unici superstiti, del personale delle Forze Armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative individuate con decreto del Ministro della difesa.

La modifica in esame è finalizzata ad eliminare dalla richiamata disposizione l'inciso "se unici superstiti" attualmente previsto come condizione per l'immissione dei fratelli del personale militare deceduto o divenuto definitivamente inabile.





# Ultimi dossier del Servizio Studi

## XVII LEGISLATURA

<a href="#">212</a>	Dossier	Riforma del Terzo settore - Note sul disegno di legge A.S. n. 1870 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale"
<a href="#">213</a>	Dossier	"Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo" (Disegno di legge A.S. n. 1880 e connessi nn. 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e 1855)
<a href="#">214</a>	Dossier	ASILO: cenni introduttivi
<a href="#">215</a>	Dossier	Le politiche dell'Unione europea in materia di controlli alle frontiere, asilo e immigrazione: <i>normativa di riferimento e prospettive future</i>
<a href="#">216</a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1934 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"
<a href="#">217</a>	Dossier	Atto del Governo n. 170 - Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante <i>norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale</i> , nonché della direttiva 2013/32/UE recante <i>procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale</i>
<a href="#">218</a>	Dossier	Atto del Governo 169 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE
<a href="#">219</a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1678-A Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
<a href="#">220</a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1936 - Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ulteriori disposizioni in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza
<a href="#">221</a>	Dossier	Atto del Governo n. 173 - Individuazione degli aeroporti di interesse nazionale - ( <i>art. 698 del codice della navigazione</i> )
<a href="#">222</a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1971 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".